

### PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

RIVISTA SCIENTIFICA TRIMESTRALE

Anno IX N. 1 – nuova serie

20 febbraio 2014

ISSN 1972-7704

Diffusione gratuita

Spedizione in abbonamento postale

# La disatrosa chiusura dei Tribunali

Assembramento del personale nelle cancellerie e negli uffici giudiziari. Se lo scopo delle riforma era quello di ridurre i costi della giustizia, i risultati ed i relativi disagi ne hanno acclarato la sua inutilità



# IL "CASO" STAMINA

Presso la Sala Convegni dell'ex Convento di San Francesco a Taranto, si terrà venerdì 11 aprile un Seminario di Studi sul tema: "Il caso Stamina. Le ragioni del diritto, le ragioni della speranza" moderato dal dott. Antonio Morelli, Presidente del Tribunale di Taranto.

Al seminario prenderanno parte, tra gli illustri relatori il prof. Gaetano Veneto, già Ordinario di Diritto del lavoro all'Università di Bari e Presidente del Centro Studi Diritto dei Lavori, il dott. Sebastiano Gentile, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, la dr.ssa Silvia Godelli, Professore di Psicologia Clinica all'Università Bari e Assessore Regionale al Mediterraneo, Cultura e Turismo, l'avv. Antonio Belsito, Giuslavorista e Direttore del Centro Studi Diritto dei Lavori ed il dott. Walter Baldacconi, Direttore della redazione televisiva Studio 100.

Il Seminario sarà incentrato sul tema del diritto alla salute, alquanto compromesso dal "Caso Stamina" ovvero dall'accesso alle terapie a base di cellule staminali mesenchimali.

In particolare con il d.m. del 10 ottobre 2013 del Ministero della salute, sulla scorta della relazione del Comitato scientifico, si è imposto di non "ulteriormente promuovere la sperimentazione già avviata", in mancanza dei presupposti di scientificità e sicurezza per avviare la sperimentazione clinica.

### IL RILIEVO DEL CONSENSO NELL'ATTIVITA MEDICA

### La responsabilità penale del sanitario

### e l'interpretazione della giurisprudenza

di Elio Gaetano Belsito

L'art. 50 c.p., nello stabilire che: "non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne", introduce l'unica scriminante che non pone il problema del delicato bilanciamento di interessi circa la prevalenza di uno sull'altro.

La liceità della condotta dell'agente, potenzialmente antigiuridica, deriva dalla indifferenza mostrata dall'ordinamento per la tutela del bene protetto allorché il soggetto legittimato esprima il proprio consenso alla sua lesione, sempre che si tratti di un bene disponibile alla cui salvaguardia l'ordinamento non voglia comunque abdicare.

La tematica in questione è di tutta evidenza nei casi di cd. "consenso improprio" allorquando la mancanza di consenso o di dissenso siano elementi strutturali del reato e siano elementi costitutivi della norma incriminatrice

Se non vi fosse il consenso la condotta dell'agente configurerebbe un reato in quanto lesivo di un bene giuridico tutelato dall'ordinamento. Al contrario il consenso della persona offesa, agendo direttamente sulla antigiuridicità del fatto, trasforma quel comportamento, potenzialmente illecito, in lecito.

La revoca del consenso può intervenire fino a quando la condotta lesiva iniziata non sia stata esaurita e, comunque, fino a quando, quantunque la condotta sia ancora in corso, non possa essere più arrestata utilmente (es. il caso dell'intervento chirurgico in fase ormai avanzata e non regredibile).

Il cd. "contratto terapeutico" invocato a sostegno della tesi della irrevocabilità del consenso - appare in realtà frutto della superata teoria negoziale e si scontra con la considerazione che il potere dispositivo del soggetto può essere azionato solo entro determinati limiti e non attribuisce diritti irreversibili.

Il consenso rimane un atto giuridico e, come tale, soggetto a revocazione anche da parte di un soggetto che non abbia la piena



capacità di intendere e di autodeterminarsi. Nell'eventualità di una revoca del consenso, in questo caso, si potrà al più far leva su altri tipi di scriminanti, come l'adempimento del dovere o l'esercizio del diritto in seno ad attività giuridicamente autorizzate o lo stato di necessità.

In ambito sanitario l'esercizio di attività medico-chirurgica provoca, almeno nell'immediato, una qualche forma di alterazione dell'organismo, sia che si sostanzi in un intervento chirurgico, sia che consista in un'attività diagnostica di tipo invasivo o nella stessa somministrazione di farmaci con effetti collaterali.

Si pone allora la necessità di ricostruire una giustificazione logico-giuridica che valga a rendere, entro certi limiti, lecita la condotta del sanitario, in special modo in caso di trattamento medico-chirurgico "arbitrario", sia sotto il profilo di una ipotetica offesa alla incolumità individuale che sotto quello di una potenziale lesione della libertà morale.

Risulta di fondamentale importanza rilevare le caratteristiche di detto consenso, che possono qualificare l'intervento del medico come arbitrario o meno. Questo si pone come presupposto di liceità dei trattamenti medicochirurgici non necessari, né obbligatori ma non funge di per sé quale causa di giustificazione ex art. 50 c.p., in quanto espressione della libertà di autodeterminazione del singolo che, ai sensi dell'art. 32 Cost., ha il diritto di rifiutare le cure salvo i casi, previsti dalla legge, di trattamenti obbligatori.

Pertanto il consenso, affinché

non determini ıın intervento arbitrario da parte del medico, deve necessariamente essere personaesplicito, specifico, libeattuale, ro. informato consapevole.

**I**1 dibattito dottrinale

giurisprudenziale ruota attorno ai casi in cui il trattamento sanitario-terapeutico sia eseguito in assenza totale di consenso, oppure quando l'intervento differisca da quello per cui è stato prestato il consenso oppure, in ultimo, quando il consenso sia invalido perchè disinformato.

Il consenso del paziente al trattamento medico-chirurgico è espressione della libertà di autodeterminazione del singolo, il quale, a norma dell'art. 32 Cost., ha il diritto di rifiutare le cure, salvo i casi, tassativamente previsti come obbligatori.

Il consenso al trattamento costituisce un atto di volontà che è specificazione del riconoscimento della libertà personale di cui all'art. 13 Cost., e il cui fondamento, oltre che nei citati artt. 13 e 32 Cost., si rinviene nell'art. 33 l. n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale e nell'art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo.

L'orientamento prevalente qualifica la responsabilità per omessa informazione come responsabilità contrattuale, ponendo il difetto di informazione sul piano dell'inadempimento degli obblighi discendenti da un contratto già concluso o comunque dal contatto sociale già intervenuto con il medico.

Pertanto la responsabilità del sanitario discende dalla tenuta condotta omissiva di adempimento dell'obbligo di informazione e della successiva verificazione delle condizioni di salute del paziente stesso in forza di un nesso di causalità circa un aggravamento delle condizioni di salute mentre, ai fini della configura-

zione di siffatta responsabilità, è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.

Il rilievo che questo tipo di scriminante del consenso ha nell'ambito della rilevanza della responsabilità penale dell'agente è vastissimo.

Essendo questa l'unica scriminante che non pone il delicato problema di delineare quello che poi sarà il bilanciamento di interessi tra due opposti soggetti, l'ordinamento e gli operatori del diritto, sin da subito, hanno sempre posto attenzione circa i possibili abusi che la persona offesa, ovvero colui che presta il consenso, può subire.

Nel caso di specie, poi, trattandosi di una materia particolarmente delicata come quella medica, la giurisprudenza sin da subito ha tutelato, anche con posizioni eccessivamente rigorose, i diritti della persona offesa, sia in caso di esito fausto di intervento arbitrario che di esito infausto.

Le ragioni di tale rigore, oltre alle suddette ragioni, vanno anche cercati nell'ordinamento giuridico e nel rilievo che il consenso riveste ovvero attraverso i noti brocardi giuridici della autodeterminazione del consenso e della autonomia contrattuale che, ad ogni modo, si intersecano con questa materia.

In tal senso, nel 2009, le Sezioni Unite sono intervenute per definire i limiti della responsabilità penale del medico in assenza di idoneo consenso informato.

Ebbene le Sezioni Unite hanno optato per l'irrilevanza penale della condotta del medico che, nell'effettuare il trattamento in assenza del prescritto consenso del paziente, abbia comunque conseguito un risultato favorevole per l'assistito.

Da ciò consegue che il giudizio sulla liceità della condotta del medico-chirurgo deve essere condotto non già sul piano dell'antigiuridicità - verificando, cioè, che sia dal medico invocabile una causa di giustificazione - bensì sul versante della tipicità oggettiva.

### Il nuovo contratto di rete d'impresa

### QUELLO CHE NORME NON DICONO ...

di Pierfrancesco Zecca

La disciplina del contratto di rete d'imprese è stata oggetto di plurimi interventi di modifica in ragione delle potenzialità applicative che il legislatore ha riconosciuto a tale strumento contrattuale e dello scarso recepimento in tutta Europa dello Small Business Act e dell'Agenda 2020, motivato in primo luogo dalla generalizzata diffidenza nell'associazionismo imprenditoriale, in considerazione dell'esposizione al rischio di responsabilizzazioni solidali oggettive e conseguente incertezza interpretativa della norma. L'istituto del contratto di rete d'imprese, introdotto dall'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, d.l. n. 5/2009, (conv. in 1. 33/2009), prevede la possibilità per un gruppo d'imprese d'instaurare forme collaborazione scambi d'informazioni, prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche, ovvero l'esercizio di una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale.

Scopo contrattuale, determinato nel cd. programma di rete, è la persecuzione dell'accrescimento della capacità innovativa delle imprese e della competitività economica. Inoltre, nel tempo, si è introdotta la mera possibilità di costituire un fondo patrimoniale per il finanziamento delle attività programmate, d'istituire un organo di controllo comune, prevedendo un regime di responsabilità solidale per le obbligazioni contratte per le attività di rete.

L'istituto è stato dapprima rimaneggiato ad opera delle leggi n. 99/2009, 122/2010, 134/2012 e n. 221/2012 e da ultimo da parte dell'art. 7, d.l. n.76/2013 (conv. in l. 99/2013), che inserisce il novello comma 4-ter nell'art. 30, d.lgs. 276/2003, prevedendo

la possibilità di applicare al contratto di rete la disciplina del distacco per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati nel programma di rete ed introducendo una forma di job sharing. Difatti, al predetto comma 4-ter si prevede che: "Qualora il distacco avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese che abbia validità ai sensi dell'art. 5/2009, convertito con modificazioni nella l. 33/2009, l'interesse del distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità del lavoratore previste dall'art. 2103 c.c.. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto stesso".

Tuttavia le recenti innovazioni legislative suscitano perplessità sugli aspetti attuativi del nuovo contratto di rete, specie con riguardo all'utilizzo del distacco, da sempre oggetto di particolare cautela applicativa per contrastare il rischio di un suo possibile uso distorto.

Nell'ambito del contratto di rete, ferma restando la necessità dei requisiti previsti dalla disciplina generale del distacco, quali temporaneità, interesse del distaccante ed attività svolta dal lavoratore in favore dell'impresa distaccataria, che la norma presume, rimangono insoluti alcuni dubbi interpretativi.

Un esempio è dato dall'uso del termine "codatorialità" che meriterebbe un approfondimento chiarificatore del legislatore poiché, sebbene prevalga l'orientamento che riferisce il rapporto di lavoro dei dipendenti "ingaggiati" sia al distaccante sia al distaccatario, non altrettanto chiari sono gli

aspetti applicativi del rapporto. Difatti, se appare pacifica l'attribuzione ad ambo i datori di lavoro delle obbligazioni retributive, contributive, assicurative, nonché degli obblighi di cui al T.U. salute e sicurezza sul lavoro, su un diverso piano è la discussione relativa alla ripartizione del potere direttivo, di controllo e disciplinare tra i datori e se essi siano esercitabili da parte di entrambi in via autonoma ovvero congiunta. Sul punto, l'art. 30, comma 4-ter rinvia alle determinazioni delle parti nel contratto di rete, sebbene in assenza, sembrerebbe plausibile il riconoscimento autonomo a ciascun datore dei poteri previsti da legge e contrattazione collettiva. A chiarimento è intervenuta la circ. n. 35/2013 del Min. Lav., rivolta al personale ispettivo, dapprima specificando l'attribuzione del potere direttivo a ciascun datore sottoscrivente il contratto di rete e poi asserendo una sorta di presunzione di responsabilità solidale tra tutti i codatori, qualora non siano disciplinati i termini della sanzionabilità da illeciti penali, civili ed amministrativi. Invero, ciò che attira maggiormente l'attenzione è quanto la normativa "non più di quanto "espliciti"; difatti il rinvio ex se al contratto di rete potrebbe individuare una sorta di "area franca" concessa alle

parti nella determinazione dei regimi di responsabilità datoriali. Se, dunque, intento dell'intervento legislativo è incentivare innovazione e competitività (come dimostra l'estensione dell'istituto del distacco ai contratti di rete tra imprese agricole, di cui a decreto del Ministero del Lavoro dello scorso 14 gennaio), sarà ancora più interessante verificarne i termini esecutivi, allorguando sarà finalmente emanato il decreto attuativo di cui si è in attesa da mesi.

Ancora una volta si osserva l'estrema difficoltà che il nostro legislatore incontri nell'"attraversare il guado" tra le dichiarazioni programmatiche e l'attuazione, come testimonia ad oggi l'assenza del decreto attuativo sul credito d'imposta per imprese e reti d'imprese che investano in ricerca e sviluppo.

Tra quello che le norme non dicono, quello che dicono e poi non attuano e quello che vorrebbero dire, ci si chiede se il legislatore abbia realmente compreso la non procrastinabile necessità di compiere una reale inversione di rotta dell'economia e del mercato del lavoro, affinché l'innovazione l'intraprendenza di cui il nostro Paese è nonostante tutto ancora capace s'infrangano sulle insidiose e sterminate scogliere della burocrazia e della difesa ad oltranza dello status quo.



### Gli aspetti fiscali ed amministrativi

di Annamaria Palmieri

La mediazione è "l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".

Costituisce il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie, non solo tra aziende, ma anche tra produttori e consumatori, e tra semplici cittadini.

E' stata considerata una sorta di "svuota tribunali civili" ormai entrata a regime obbligatorio dallo scorso 20 settembre con il cd. "decreto del Fare".

Con il ripristino della mediazione civile obbligatoria viene riconsegnata ai cittadini l'opportunità di vedere affermare i loro diritti potendo usufruire di percorsi veloci e poco costosi, senza escludere la possibilità di andare in giudizio, se non si trova una soluzione concordata convincente.

Ed il Ministero della Giustizia, nella Direttiva del 05 novembre 2013, tra gli obiettivi operativi cui la struttura e l'azione amministrativa dovevano ispirarsi, aveva stabilito che l'accesso al procedimento di mediazione doveva avere quale peculiare caratteristica il "contenimento dei costi per i cittadini", e per far ciò occorre portare l'istituto a fondamentale strumento di deflazione del contenzioso civile, volto a incrementare l'efficienza del sistema giudiziario al fine di dare benessere ed affidabilità al nostro Paese.

Ma perché tutto ciò avvenga, occorre che l'istituto della mediazione non deve, pertanto, costituire un vuoto ed oneroso adempimento burocratico, una mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere al giudice, ma deve rappresentare un effettivo momento di composizione delle possibili controversie, e ciò può avvenire anche grazie alla vera professionalità dei mediatori ed un'effettiva imparzialità dell'organismo di mediazione.

È evidente come, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati in questo campo dal legislatore, sia necessario garantire, innanzitutto, che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene, un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori, tutto sotto il controllo del potere di vigilanza del Ministero, a mezzo dell'Ufficio dell'Ispettorato Ge-

Prima di entrare nello specifico del tema, analizziamo brevemente, per capire la snellezza e l'elasticità dell'istituto, s'introduce la mediazione.

E' sufficiente presentare una semplice domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente: l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti possono scegliere liberamente l'organismo.

Presentata la domanda presso l'organismo di mediazione, è designato un mediatore ed è fissato un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (non oltre 30 giorni dal deposito della domanda).

La domanda e la data dell'incontro sono comunicate all'altra parte, anche a cura dell'istante, senza formalità alcuna, a differenza di come avviene nel processo civile, in cui prevale la notifica tramite ufficiale giudiziario (oggi anche la comunicazione tramite

Si evince che uno degli aspetti che caratterizza il ricorso alla mediazione nei Paesi dove è diffusa è la sua convenienza.

Chi avvia una procedura di mediazione oltre alla certezza dei tempi (3 mesi), ha la garanzia di costi contenuti e predeterminati, a differenza del processo civile e ciò porterebbe a voler prediligere la risoluzione delle questioni più con la mediazione che con il ricorso alla giustizia civile.

Partiamo dai costi che sono completamendiversi tra l'istanza di mediazione ed il contributo unificato che bisogna versare immediatamente e per intero, già con il primo atto introduttivo (ricorso od atto di citazione che sia) per iscrivere una causa a ruolo nel procedimento civile.

Entrambi sono per scaglione, ma mentre per il processo civile la spesa non finisce là, in quanto vi sono i costi di registrazione, del rilascio copie, di notifica ecc., nella mediazione sono completamente snelliti e non versati immediatamente.

Nel processo civile, il decreto legge 98/2011 ha introdotto una ulteriore pesante forma di sanzione per gli avvocati e, dunque, per le parti patrocinate, nel caso di mancata indicazione, sugli atti introduttivi del giudizio, del numero di fax, dell'indirizzo di posta certificata e del codice fiscale.

Con l'approvazione della legge di Stabilità 2014, la giustizia accresce ulteriormente i propri costi, con un aumento camuffato del contributo unificato. Infatti, vengono aumentate le anticipazioni forfettarie che fino allo scorso anno erano nella misura di 8 euro (la cosiddetta marca da 8 per l'iscrizione a ruolo) che con la legge di Stabilità viene portata a ben 27 euro (più che triplicata), che costituisce la cifra richiesta per l'anticipazione delle spese di notifica ad opera delle cancellerie.

Si tratta, insomma, dell'obolo richiesto per le cause civili, per incrementare le entrate dello Stato.

Nella mediazione, invece, anche per gli aspetti tributari, l'intendimento del legislatore è stato quello di perseguire, nella disciplina, una generale semplificazione ed uno snellimento del procedimento.

Andiamo ad esaminare gli aspetti fiscali che gravitano attorno alla mediazione, in particolare riguardo alle norme che regolano gli incentivi previsti al fine di agevolare e promuovere il procedimento conciliativo.

#### Partiamo dall'imposta di bollo:

Il secondo comma dell'art. 17 del d.lgs. 28/2010, stabilisce che "tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura".

Saranno redatti in carta semplice tutti gli atti del procedimento quali: l'istanza di mediazione, le eventuali memorie delle parti, i provvedimenti emanati da mediatore e quindi la proposta di mediazione, il verbale di mediazione ed eventuali copie dello stesso, la nomina del mediatore e l'accettazione dell'incarico che l'Organismo di mediazione conferisce al mediatore, a differenza degli atti del processo civile.

Si tratta del principio, voluto dal legislatore, per rendere la procedura di mediazione informale, semplice e rapida.

#### Imposta di registro

In linea generale, ai sensi del d.P.R. 131/1986 (legge istitutiva dell'imposta di registro), tutti gli atti giudiziari devono essere sottoposti a tassazione. In particolare, l'art. 73 prevede che l'ufficio giudiziario interessato, trasmetta una copia autentica delle sentenze, dei decreti e degli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro, all'ufficio finanziario competente (Agenzia delle Entrate) affinché provveda ad applicarne e liquidarne

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 28/2010, l'atto giudiziario al quale dovrà farsi riferimento per l'applicazione della normativa sull'Imposta di Registro è costituito dal verbale di conciliazione: qualunque sia l'esito della mediazione, il procedimento si conclude e si completa con la redazione di un verbale sottoscritto dal mediatore incaricato e dalle

Il terzo comma dell'art. 17 del d.lgs. 28/2010 stabilisce una importante forma di agevolazione nei riguardi delle parti che abbiano sostenuto attività conciliative, infatti parla di esenzione parziale del verbale di mediazione dall'imposta di registro.

L'imposta di registro non è dovuta per i verbali di mediazione entro il limite del valore di **50.000,00 euro**; laddove il valore superi tale ammontare, l'imposta sarà dovuta solo sulla parte eccedente.

La previsione si riferisce al verbale considerato nella sua interezza (cioè comprensivo dell'accordo); ogni altra eventuale scrittura privata derivante dall'accordo sarà assoggettata alla tassazione prevista dalle norme tributarie ad essa applicabile.

### della mediazione

**Gratuità della mediazione** (comma 5 bis dell'art. 17 del d.lgs. 28/2010).

La mediazione è gratuita per i **soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio** nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti); quando la mediazione è condizione di procedibilità *ex lege* della domanda giudiziale (nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010); ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice.

A tal fine, la parte deve depositare presso l'organismo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore.

Nessuna spesa in caso di mancato accordo (comma 5 ter dell'art. 17 del d.lgs. 28/2010).

Quando il primo incontro di programmazione tra le parti ed il mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso per l'organismo di mediazione.

Si è posta la questione di come debba essere interpretato il riferimento al termine "compenso" di cui alla suddetta modifica normativa, posto che non è stato espressamente precisato dal legislatore quale contenuto debba ad esso essere attribuito.

Dai chiarimenti della recente Circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013 - entrata in vigore dell'art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla 1. 98/2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il d.lgs. 28/2010 - si evince che tale previsione normativa deve essere armonizzata con le disposizioni anteriori e vigenti contenute nell'art. 16, comma del d.m. 180/2010, secondo "l'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione"; nonché dal successivo comma 10 dello stesso articolo 16, che stabilisce altresì che "le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione".

Le spese di avvio, stabilite in misura fissa ed unitaria, hanno riguardo, più specificamente, alle spese dell'organismo per potere avviare il procedimento di mediazione: ricezione della istanza, visione da parte della segreteria, fascicolazione e registrazione, comunicazione all'altra parte dell'inizio della procedura e così via.

Si tratta, dunque, delle spese relative all'attività di segreteria, prodromica a quella di mediazione vera e propria svolta dal mediatore.

Quest'ultima, dunque, assume valenza diversa, in quanto riguarda le spese del concreto svolgimento dell'attività di mediazione e, in questo senso, ricomprende anche l'onorario del mediatore.

Siccome, secondo la nuova configurazione del procedimento di mediazione derivante dalla novella del 2013, il primo incontro del procedimento di mediazione dovrebbe essere considerato come momento non ancora inserito nello svolgimento vero e proprio dell'attività di mediazione, il legislatore ha previsto che, "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione": di conseguenza, non essendosi svolta vera e propria "attività di mediazione" non si potrà richiedere un compenso che attenga ad un'attività eventuale e successiva. Pertanto, si precisa che nel il termine "compenso" non devono essere comprese le spese di avvio determinate nella misura fissa di 40,00 euro che sono dovute da entrambe le parti comparse al primo incontro, anche nel caso in cui le parti non intendano procedere oltre nella mediazione.

Nel caso in cui la parte invitante non sia comparsa al primo incontro, nessuna indennità può essere richiesta alla parte invitata che sia viceversa comparsa; oltre alle spese di avvio dovranno essere corrisposte, altresì, le spese vive documentate, come anche le spese di notifica.

Il credito di imposta, integra la gamma delle misure agevolative di grande rilevanza.

L'art. 20 del d.lgs. 28/2010, infatti, prevede che venga riconosciuto, a favore delle parti, un credito d'imposta commisurato alle indennità corrisposte agli organismi preposti, fino alla concorrenza di 500,00 euro in caso di successo della mediazione. In caso di insuccesso del procedimento, il credito d'imposta è ridotto della metà, cioè 250,00 euro.

La determinazione e le modalità concrete di utilizzi del credito d'imposta sono contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 20.

Il Ministero della Giustizia dovrà comunicare al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante entro il 30 maggio, ovvero entro 30 giorni dal termine indicato dal comma 2, (30 aprile) dell'anno successivo a quello in cui la mediazione è stata conclusa e trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei beneficiari ed i relativi crediti d'imposta spettanti.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Il limite di 500,00 o 250,00 euro è da intendersi riferito a ciascun procedimento di mediazione.

Se la comunicazione è pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito d'imposta può essere indicato nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730/2011 hanno potuto notare, tra le novità in esso contenute, la sezione VI presente nel quadro G rubricata come credito d'imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali, riservata a coloro che si sono avvalsi dell'istituto per la risoluzione delle proprie liti civili nel corso del 2010.

Se nell'anno solare di ricevimento della comunicazione il contribuente non è tenuto a versare imposte perde il diritto al credito in quanto non è possibile il rimborso.

In conclusione, il Legislatore in adesione al richiamo comunitario, con il ripristino della mediazione obbligatoria e le varie agevolazioni previste nella normativa, ha cercato di contribuire a favorire la diffusione della cultura conciliativa, considerando che la promozione della mediazione possa rappresentare un valido strumento per ridurre i costi della giustizia civile, come tutti noi addetti ai lavori ci auguriamo!



# Sicurezza negli ambienti confinati

I dati relativi agli infortuni mostrano come un considerevole numero di morti ed infortuni sul lavoro sia associato ad attività svolte in "ambienti confinati", all'interno dei quali possono, se non rispettate determinate prescrizioni, verificarsi condizioni atmosferiche ed ambientali tali da favorire il verificarsi di un incidente.

di Leonardo De Giosa

L'analisi delle cause e delle dinamiche degli incidenti che si verificano in "ambienti confinati" evidenziano la scarsa consapevolezza del rischio da parte delle persone coinvolte, associato generalmente all'insufficiente conoscenza dei fenomeni e delle possibili misure di protezione, nonché all'incapacità di mettere in atto appropriate procedure di intervento in caso di emergenza.

Alcuni episodi di grave entità come: la strage di Molfetta del 2008 che costò la vita a 5 operai; la morte di 3 lavoratori avvenuta nel 2009 a Sarroch; nonché la morte di tre operai di Capua hanno spinto il Consiglio dei Ministri a porre in essere un lavoro legislativo d'urgenza, finalizzato ad ottenere un innalzamento delle tutele a garanzia della salute e sicurezza degli operatori impegnati negli "ambienti confinati".

Tale lavoro si è concluso con l'emanazione del d.P.R 177/2011 elaborato in sinergia tra Stato, Regioni e parti sociali.

Gli spazi confinati sono per definizione, luoghi potenzialmente pericolosi a causa sia delle sostanze o miscele chimiche che possono già di loro contenere (sostanze asfissianti, infiammabili ed esplosive, ovvero tossiche) sia della natura delle attività che all'interno degli stessi viene posta in essere.

Negli "ambienti confinati", a causa della limitata ventilazione, si verifica spesso un accumulo di sostanze volatili (il più delle volte nocive), che non sono riscontrabili nella normale aria atmosferica.

Una rigorosa valutazione e gestione dei rischi deve prendere in considerazione tutta una serie di elementi.

Innanzitutto occorre valutare le concentrazioni di ossigeno presenti nell'aria nonché l'eventuale presenza di sostanze tossiche, infiammabili, esplosive.

E' necessario, quindi, verificare la presenza o la fuoriuscita di liquidi, vapori, gas nocivi.

Inoltre dovrà tenersi conto del-

le condizioni psicologiche del lavoratore prima del suo intervento in tali ambienti.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta un inevitabile innalzamento dei rischi di infortuni (dalla lesione lieve a quella grave o gravissima sino a giungere al caso limite della morte dell'operatore.

Un corretto processo di valutazione dei rischi deve prendere in considerazione tutte quelle misure che possono ridurre al minimo l'intervento diretto del lavoratore all'interno dell'ambiente ad alto rischio.

Sarà solo al termine di tale processo valutativo che si potranno predisporre tutte quelle misure idonee a mettere in sicurezza il luogo di lavoro.

Tale sistema sicuro di lavoro comporta che si descriva in modo ordinato le fasi del lavoro in ordine temporale e spaziale ed in condizioni di sicurezza (individuale e collettiva).

Occorre, quindi, stabilire, attraverso valutazioni di criticità del sistema e delle condizioni di lavoro, ciò che si deve e non si deve fare durante l'attività lavorativa.

Come è facile comprendere, i rischi non riguardano solamente preposti lavoratori un'attività in ambiente confinato, ma anche a tutte le persone addette al soccorso ed al salvataggio, soprattutto se non adeguatamente formate, informate ed addestrate; per tale motivo la formazione deve riguardare anche tale categoria di soggetti.

Inoltre i lavoratori che operano in tali contesti devono ricevere una (in)formazione professionale di grado superiore rispetto ai loro colleghi che svolgono mansioni in contesti con un coefficiente di rischio sicuramente inferiore.

Il d.P.R. n. 177/2011 impedisce che in simili contesti possano operare soggetti non adeguatamente formati, addestrati o, comunque, perfettamente a conoscenza dei rischi delle lavorazioni e di quelli propri degli ambienti nei quali l'attività lavorativa.

A conferma di ciò, l'art. 2 del su menzionato decreto dispone che: "qualsiasi attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento o comunque confinati può essere svolta esclusivamente da imprese o lavoratori autonomi che risultino specificamente qualificati sia con riguardo alle misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che con riferimento alla tutela del lavoratore e della regolarità contributiva".

Il decreto richiede ad imprese e lavoratori ulteriori obblighi in materia di prevenzione specificamente orientati alla conoscenza completa di rischi, procedure, strumenti e attrezzature, a seguito di apposite azioni di (in) formazione ed addestramento, che riguardano tutto il personale, compreso il datore di lavoro.

ruolo fondamentale dell'informazione è ribadito dall'art. 3 che stabilisce un obbligo a carico del datore di lavoro committente nei confronti del lavoratore autonomo, il quale, prima dell'accesso nell'ambiente confinato, dovrà essere reso edotto sulle caratteristiche dei luoghi in cui si sta facendo accesso: sui rischi esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività che si sta per svolgere.

La norma, inoltre, precisa che tale attività dovrà essere realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.

Gli infausti eventi relativi alle morti sul lavoro caratterizzano, per lo più, lavori in appalto o subappalto.

Le modalità di accadimento si ripetono e sono imputabili sempre alle stesse cause: carenza di informazione ed addestramento sui rischi presenti nell'area di lavoro e mancato coordinamento tra imprese appaltante ed imprese o lavoratori appaltatori.

Questi elementi li ritroviamo posti a fondamento della sentenza con la quale il Tribunale Monocratico di Molfetta, in data 6 ottobre del 2009, ha condannato sette persone per il tragico evento costato la vita a cinque operai.

Procedure inadeguate, cattiva gestione della sicurezza e mancato funzionamento sono state le principali cause dell'incidente verificatosi alla Truck Center. rimessaggio di Molfetta dove il 3 marzo del 2008, dove sono morte 5 persone per esalazioni di acido solfidrico sprigionatesi da una cisterna da bonificare.

L'indagine svolta ha messo in luce la sussistenza, in tale impianto produttivo, di gravissime carenze per ciò che concerneva le condizioni di sicurezza sul lavoro e la stessa (in)formazione (in questo caso omessa) degli operatori.

Pur non essendo attualmente in presenza di una fonte unitaria ed esauriente che possa disciplinare una materia così delicata come il "lavoro negli ambienti confinati", dal combinato disposto del d.lgs. n. 81/2008 e del d.P.R. n. 177/2011 è possibile rinvenire un rilevante innalzamento del grado di tutela del lavoratore che opera in luoghi con un alto coefficiente di rischio.

Anche se etichettato come un provvedimento provvisorio, è stato grazie al d.P.R n. 177/2011 che si è ottenuto un notevole innalzamento dei livelli di qualificazione - con riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro - di qualunque operatore, impresa o lavoratore autonomo, che intenda svolgere attività negli ambienti in questione; avendo, inoltre, la norma specificato, che: "il mancato rispetto delle previsioni in esso contenute determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati".

## Master di II livello sul Mobbing

Il Master, organizzato per il sesto anno consecutivo dal dipartimento di Giurisprudenza e dalla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bari si propone di fornire competenze multidisciplinari che spaziano dal diritto del lavoro e penale del lavoro al diritto previdenziale, dal diritto e procedura civile al diritto e procedura penale, abbracciando anche gli ambiti della psicologia, della medicina, delle scienze della comunicazione e della sociologia. Si tratta di tematiche assolutamente attuali e moderne che potranno tornare utili non solo per garantire maggiori tutele ai lavoratori negli ambienti di lavoro, ma anche per consentire agli imprenditori di ottimizzare gli interessi economici aziendali attraverso la predisposizione di un sistema organizzativo che non prescinda dai rispettivi compiti e dalle reciproche responsabilità. Sabato 22 marzo p.v. nella sala "G. Contento" dell'Università "Aldo Moro" di Bari si terrà la seduta di diploma dei corsisti del Master dell'A.A. 2012/2013.



Di prossima pubblicazione il volume: **TUTTA COLPA DEL MOBBING!** con gli articoli redatti dai diplomati al master livello "Prevenzione e gestione multidisciplinare mobbing"





Direttore Scientifico Gaetano Veneto

Direttore Responsabile

Luca De Ceglia Direttore Editoriale Antonio Belsito

Caporedattore Daniela Cervellera

In Redazione:

Clarenza Binetti, Maurantonio Di Gioia, Angela Napoletano, Domenico Di Pierro, Valerio A. Belsito

Hanno collaborato:

Elio Gaetano Belsito, Leonardo De Giosa, Annamaria Palmieri, Pierfrancesco Zecca

Con il patrocinio dell'

ORDINE AVVOCATI TRANI

e la collaborazione della

ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE

AA B

e-mail: labilancia.giornale@libero.it

stampato da

Tipografia Marchese - Bisceglie

Associazione Culturale la bilancia

Via Pasubio n. 24 - Bisceglie

Registrato al Tribunale di Trani il 09/10/2006 n. 14/06

www.csddl.it

















### **CONVEGNO NAZIONALE**

### "La Salvaguardia dell'Ambiente tra Diritto e Procedure"

### 20 febbraio 2014 - ore 9.00

Aula Aldo Moro - Università degli Studi di Bari Dipartimento Giurisprudenza - Piazza Cesare Battisti, 1 - BARI



Le Università baresi in collaborazione con il Centro Studi di Diritto dei Lavori, Federmanager, l' A.P.O.S. e il Centro Servizi Eliapos s.r.l. hanno organizzato un ulteriore evento di estrema attualità in materia di "Ambiente".

#### INTERVERRANNO:

dott. Lorenzo NICASTRO, dott. Giovanni ASARO, il prof. Gaetano VENETO, il dott. Fulvio LONGO, il prof. Stefano MAGLIA, il prof. Giorgio ASSENNATO, il dott. Giorgio AMBROGIONI, il dott. Giuseppe BARATTO, l'ing. Antonello ANTONICELLI, il prof. ing. Giovanni MUMMOLO, il dott. ing. Giuseppe DALENA e Mons. Filippo SANTORO.

### CON IL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI BARI



### IN COLLABORAZIONE CON









#### SI RINGRAZIA









La partecipazione al Convegno è gratuita. Sarà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Iscrizione online: http://apos.gi30.com

Iscrizione via mail: info@apos-sicurezza.it — eliapossrl@gmail.com

INFO - CONTATTI

A.P.O.S. e-mail: info@apos-sicurezza.it Tel. 0805573167 (Segreteria Organizzativa ) Cell. 3358260652 (Direzione)

